





LA PREVENZIONE INCENDI PER GLI EDIFICI CIVILI

Ing. Ir. Roberta Ferro Ordine degli ingegneri di Torino Settore industriale





GERARCHIA DELLE NORME ITALIANE

COSTITUZIONE ITALIANA

è la legge fondamentale dello Stato e tutte le norme inferiori le si devono uniformare

NORME DI PRIMO LIVELLO

- LEGGE approvata dalle 2 Camere del Parlamento e promulgata dal Presidente della Repubblica
- 2. Decreto del Presidente della Repubblica (D.P.R.)
- 3. Decreto Legislativo (D.Lgs.) emanato dal Governo su delega del Parlamento in caso di leggi di particolare complessità tecnica o articolazione
- 4. Decreto Legge emanato dal Governo temporaneo: decade dopo 60 gg se non convertito in Legge emanato solo per questioni a carattere di urgenza)






GERARCHIA DELLE NORME ITALIANE

NORME DI SECONDO LIVELLO

Decreto Ministeriale (D.M.) – emanato dai Vari Ministeri Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) Delibera Comitato Interni (D.C.I.)

NORME DI TERZO LIVELLO

- 1. Circolari
- 2. Interpretazioni
- 3. Ordinanze









GERARCHIA DELLE NORME ITALIANE

NORME TECNICHE

L'applicazione delle norme tecniche è volontaria fatto salvo quando queste vengono richiamate nei provvedimenti legislativi ed in tal caso può intervenire un livello di cogenza, delimitato pur sempre dal contesto di riferimento.

Sono infatti numerosi i provvedimenti di legge che fanno riferimento – genericamente o con preciso dettaglio – alle norme tecniche, a volte obbligatoriamente altre solo come via preferenziale (ma non unica) verso il rispetto della legge

UNI, CEI...





COMITATO CENTRALE TECNICO SCIENTIFICO - CCTS

Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi nasce con il D.P.R. 29 luglio 1982, n.577 come organismo collegiale in seno al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco con compito prioritario di elaborare ed aggiornare le normative di prevenzione incendi ed esprimere pareri e problematiche in tale settore

Chi ne fa parte?

Fanno parte del C.C.T.S. esperti dei Vigili del Fuoco e di altre
Amministrazioni dello Stato, rappresentati di confederazioni
imprenditoriali sei lavoratori, del settore della ricerca e degli ordini
professionali

(art. 10 D.P.R. 577/82, modificato dall'art. 3 del D.P.R. n. 200/2004)







NORME CHE REGOLANO I PROCEDIMENTI DI P.I. DELLE ATTIVITÀ «SOGGETTE»

DPR 151/2011 – Regolamento di prevenzione incendi

DM 7/8/2012 – Disposizioni per la presentazione delle pratiche di prevenzione incendi

DM 2/3/2012 – Aggiornamento delle tariffe dovute per i servizi a pagamento redi dal Corpo nazionale dei Vigili del fuoco

D.Lgs. 139/2006 e s.m.i. – Funzioni e compiti dei VVF







NORME CHE REGOLANO LA PROGETTAZIONE, ESECUZIONE ed ESERCIZIO ai fini della PI delle attività NORMATE

D.M. 3/09/2021 Mini-codice

- Luoghi di lavoro a basso rischio di incendio
- Attività non soggetta e non normata
- Superficie lorda complessiva < 1000 m²
- Piani a quota >-5 e <24 m
- No materiali combustibili / infiammabili in q.tà significative (qf<900MJ/m^2)
- No miscele pericolose in q.tà significative
- No lavorazioni pericolose x incendio





NORME CHE REGOLANO LA PROGETTAZIONE, ESECUZIONE ed ESERCIZIO ai fini della PI delle attività NORMATE NORME TECNICHE DI PREVENZIONE INCENDI

D.M. 3/08/2015 e s.m.i. – Codice di Prevenzione incendi

SEZIONE G – Generalità (G1, G2, G3)

SEZIONE S – Strategia antincendio (da S1 a S10)

SEZIONE V – Regole tecniche verticali (da V1 a V15)

Sezione M – Metodi (M1, M2, M3)







NORME CHE REGOLANO LA PROGETTAZIONE, ESECUZIONE ed ESERCIZIO ai fini della PI delle attività NORMATE NORME TECNICHE DI PREVENZIONE INCENDI

Sezione G Generalità

Capitolo G.1 Termini, definizioni e simboli grafici

Capitolo G.2 Progettazione per la sicurezza antincendio

Capitolo G.3 Determinazione dei profili di rischio delle attività

Sezione S Strategia antincendio

Capitolo S.1 Reazione al fuoco

Capitolo S.2 Resistenza al fuoco

Capitolo S.3 Compartimentazione

Capitolo S.4 Esodo

Capitolo S.5 Gestione della sicurezza antincendio

Capitolo S.6 Controllo dell'incendio

Capitolo S.7 Rivelazione ed allarme

Capitolo S.8 Controllo di fumi e calore

Capitolo S.9 Operatività antincendio

Capitolo S.10 Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio

Sezione V Regole tecniche verticali

Capitolo V.1 Aree a rischio specifico

Capitolo V.2 Aree a rischio per atmosfere esplosive

Capitolo V.3 Vani degli ascensori

Capitolo V.4 Uffici

Capitolo V.5 Attività ricettive turistico-alberghiere

Capitolo V.6 Autorimesse

Capitolo V.7 Attività scolastiche

Capitolo V.8 Attività commerciali

Capitolo V.9 Asili nido

Capitolo V.10 Musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi in edifici tutelati

Capitolo V.11 Strutture sanitarie

Capitolo V.12 Altre attività in edifici tutelati

Capitolo V.13 Chiusure d'ambito degli edifici civili

Capitolo V.14 Edifici di civile abitazione

Capitolo V.15 Attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico

Sezione M Metodi

Capitolo M.1 Metodologia per l'ingegneria della sicurezza antincendio

Capitolo M.2 Scenari di incendio per la progettazione prestazionale

Capitolo M.3 Salvaguardia della vita con la progettazione prestazionale







REGOLA DEL DOPPIO BINARIO

Una regola tecnica "Verticale" (RTV) è una disposizione di prevenzione incendi applicabile ad una attività ben individuata, come ad esempio uffici, scuole, alberghi, ospedali, centrali termiche, ecc.,

Una regola tecnica "orizzontale" (RTO) è applicabile a tutte le attività, come ad esempio le misure sulla resistenza al fuoco, la reazione al fuoco, gli impianto di protezione attiva, ecc.







NORME CHE REGOLANO LA PROGETTAZIONE, ESECUZIONE ed ESERCIZIO ai fini della PI delle attività NORMATE NORME TRADIZIONALI

Regole Tecniche Orizzontali (RTO)

DM 30/11/1983 – termini, definizioni e simboli prevenzione incendi
DM 10/03/2005 – Classi di reazione al fuoco

DM 15/03/2005 – Requisiti di reazione al fuoco (in base all'eurocodice)

DM 16/02/2007 – Classificazione di resistenza al fuoco dei prodotti da costruzione

DM 09/03/2007 – Prestazioni di resistenza al fuoco
 DM 20/12/2012 – Impianti di protezione attiva





NORME CHE REGOLANO LA PROGETTAZIONE, ESECUZIONE ed ESERCIZIO ai fini della PI delle attività NORMATE NORME TRADIZIONALI

Regole Tecniche Verticali (RTV)

DM 31/07/1934 – Depositi di oli

DM n. 246/1987 – Edifici di civile abitazione

DM 18/09/2002 – Strutture sanitari

DM 15/09/2005 - Ascensori

DM 27/07/2010 – Attività commerciali

DM 08/11/2019 – Impianti di riscaldamento a gas







NORME CHE REGOLANO LA PROGETTAZIONE, ESECUZIONE ed ESERCIZIO ai fini della PI delle attività NORMATE NORME PRESTAZIONALI

FIRE SAFETY ENGINEERING

DM 09/05/2007 – Approccio ingegneristico anticendio
L.C. prot. N. 4921 del 17/07/2007 – Indirizzi applicativi
L.C. prot. N. DCPST/427 del 31/03/2008 – Linee guida per l'approvazione dei progetti







NORME DI PREVENZIONE INCENDI

DM 01/09/2021 – Manutenzione di impianti e attrezzature antincendio
 DM 02/09/2021 – Gestione della sicurezza anticendio nei luoghi di lavoro e caratteriste del SPP antincendio

D.Lgs. 81/08 – Testo unico Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro DM 37/2008 – Impianti







REGOLA DEL DOPPIO BINARIO

Il Decreto del Ministero del 12 marzo 2019 modifica diversi articoli del Codice di Prevenzione Incendi (DM 3/8/2015) al fine di eliminare la cosiddetta regola del doppio binario per le attività non normate e mantenerlo solo per le attività già dotate di una specifica regolamentazione





UN «NUOVO» APPROCCIO PROGETTUALE

- Riferimento unico per la progettazione antincendio;
- Sostenibilità delle misure di sicurezza;
- Flessibilità dello strumento normativo;
- Semplificazione dei procedimenti amministrativi;
- Linguaggio unico ed armonizzazione delle norme cogenti, degli standard di regola dell'arte, delle misure prescrittive e dell'approccio prestazionale con i metodi dell'ingegneria della sicurezza antincendi.







UN «NUOVO» APPROCCIO PROGETTUALE

Il D.M. 12 aprile 2019, definito «decreto correttivo» amplia quindi il campo di applicazione del Codice poiché, di fatto, sancisce l'obbligatorietà della nuova RTO per le cosiddette "attività non normate", ovvero quelle prive di specifica RTV.

L'unico riferimento sarà il Codice

Entrata in vigore: il 20 ottobre 2019





UN «NUOVO» APPROCCIO PROGETTUALE


Tipologia di attività		Progettazione di nuova attività	Progettazione di modifiche/ampliamentii d attività esistenti	
Attività soggette	Senza RTV	Solo codice	 Codice Se il codice non è compatibile con l'esistente allora regole tradizionali oppure applicazione del codice all'intera attività 	
	Con RTV	Si può scegliere tra Codice o Regole tradizione	nali	
Attività non soggette		Il Codice può essere applicato come riferimento con esonero dall'applicazione delle regole tradizionali		

Schema riepilogativo delle modalità applicative del D.M. 3/8/2015 e s.m.i., come modificato dal D.M. 12/4/2019





ITER PROCEDURALE VIGILI DEL FUOCO









L					
7		1	A	Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a $116~\mathrm{kW}$	Fino a 350 kW
	74	2	В	Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a $116~\mathrm{kW}$	Oltre 350 kW e fino a 700 kW
		3	С	Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a $116~\mathrm{kW}$	Oltre 700 kW





	1	A	Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati di superficie complessiva coperta superiore a 300 m²; locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di superficie superiore a 500 m²; depositi di mezzi rotabili (treni, tram ecc.) di superficie coperta superiore a 1000 m²	
	2	В	Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati di superficie complessiva coperta superiore a 300 m²; locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di superficie superiore a 500 m²; depositi di mezzi rotabili (treni, tram ecc.) di superficie coperta superiore a 1000 m²	Autorimesse oltre 1000 m² e fino a 3000 m²
75	3	В	Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati di superficie complessiva coperta superiore a 300 m²; locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di superficie superiore a 500 m²; depositi di mezzi rotabili (treni, tram ecc.) di superficie coperta superiore a 1000 m²	Ricovero di natanti ed aeromobili oltre 500 m² e fino a 1000 m²
	4	С	Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati di superficie complessiva coperta superiore a 300 m²; locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di superficie superiore a 500 m²; depositi di mezzi rotabili (treni, tram ecc.) di superficie coperta superiore a 1000 m²	
	5	С	Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati di superficie complessiva coperta superiore a 300 m²; locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di superficie superiore a 500 m²; depositi di mezzi rotabili (treni, tram ecc.) di superficie coperta superiore a 1000 m²	Ricovero di natanti ed aeromobili di superficie oltre i 1000 m ²
	6	С	Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati di superficie complessiva coperta superiore a 300 m²; locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di superficie superiore a 500 m²; depositi di mezzi rotabili (treni, tram ecc.) di superficie coperta superiore a 1000 m²	







L		_			
	77	1	A	Edifici destinati ad uso civile, con altezza antincendio superiore a 24 m	Fino a 32 m
		B Edifici destinati ad uso civile, con altezza antincendio superiore a 24 m	Oltre 32 m e fino a 54		
			ь	Edifici destinati ad uso civile, con anezza anuncendio superiore a 24 m	m
		3	C	Edifici destinati ad uso civile, con altezza antincendio superiore a 24 m	Oltre 54 m
- 1					







			·o·	
	1	В	Depositi di gas infiammabili in serbatoi fissi: a) compressi per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0, 75 m³	Fino a 2 m ³
	2	С	Depositi di gas infiammabili in serbatoi fissi: a) compressi per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0, 75 m³	Oltre a 2 m³
	3	A	Depositi di gas infiammabili in serbatoi fissi: b) disciolti o liquefatti per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,3 m³	Depositi di GPL fino a 5 m ³
4	4	В	Depositi di gas infiammabili in serbatoi fissi: b) disciolti o liquefatti per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,3 m³	Depositi di gas diversi dal GPL fino a 5 m ³
	5	В	Depositi di gas infiammabili in serbatoi fissi: b) disciolti o liquefatti per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,3 m³	Depositi di GPL da 5 m³ fino a 13 m³
	6	С	Depositi di gas infiammabili in serbatoi fissi: b) disciolti o liquefatti per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,3 m³	Depositi di gas diversi dal GPL oltre i 5 m3
	7	С	Depositi di gas infiammabili in serbatoi fissi: b) disciolti o liquefatti per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,3 m³	Depositi di GPL oltre i 13 m³